



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/GST DEL 21 OTTOBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 10/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/10/2026 CASTELPOTO - CASAMARCIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio il ricorso ritualmente proposto dalla società Casamarciano, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Castelpoto per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, utilizzato i calciatori: Verrillo Mario (16.09.2007), Monteforte Giuseppe (17.09.2009), Illiano Antonio (28.05.2000), in posizione irregolare di tesseramento. Letta la memoria della resistente società Castelpoto, che contestava quanto dedotto dalla ricorrente, asserendo che le pratiche di tesseramento dei suddetti calciatori, complete e firmate elettronicamente, erano state depositate in data 9.10.2026, giorno antecedente alla disputa della gara, e che quindi la gara si era svolta regolarmente. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che i calciatori: ^ Verrillo Mario (16.09.2007), Monteforte Giuseppe (17.09.2009), Illiano Antonio (28.05.2000), risultano tesserati a far data del 9/10/2026, data antecedente alla gara oggetto del ricorso che si è disputata il giorno 10.10.2026 presso l'impianto di Castelpoto. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Casamarciano e, per l'effetto, confermare il risultato di 2 - 2 acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva non versato.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 10/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/10/2026 REAL TAVERNA - REAL SANTA CECILIA 2025

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Real Santa Cecilia 2025 relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Real Taverna per avere quest'ultima inserita in distinta come assistente dell'arbitro e dirigente accompagnatore ufficiale, nella gara oggetto di ricorso, il sig. Di Poto William in posizione irregolare di tesseramento. Esperiti gli opportuni accertamenti dagli uffici del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il sig. Di Poto William risulta tesserato come direttore sportivo per la società Real Taverna con decorrenza dal 1.09.2026; ^ visto che la gara oggetto di ricorso si disputava in data 10.10.2026. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Real Santa Cecilia 2025 e, per l'effetto, confermare il risultato di 2-1 in favore

della società Real Taverna acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva non versato.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 10/10/2026 F.C. GUARDIA SANFRAMONDI - FALCHI CAUTANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il ricorso ritualmente proposto dalla società Falchi Cautano, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società FC Guardia Sanframondi per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, utilizzato il calciatore: Sebastianelli Michele (16.10.2000) riportato in distinta con il numero matricola 4296113, ma che secondo la ricorrente nel portale ufficiale ha come matricola 2938010, ma che comunque era in posizione irregolare di tesseramento. Letta la memoria della resistente società FC Guardia Sanframondi, confermando il mancato tesseramento del suddetto calciatore ma contestava la partecipazione alla gara dello stesso, assumendo che fosse solo in panchina e che non era mai entrato in campo durante la gara in oggetto, allegando la distinta di gara dalla quale si evince quanto controdedotto. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che il calciatore: Sebastianelli Michele (16.10.2000), risulta svincolato dalla società Sanframondi Calcio (matricola 939165) dal 14/07/2017. Il GST inoltre, sentiva a chiarimenti il DDG della gara in oggetto, quest'ultimo confermava che il sig. Sebastianelli Michele, ha partecipato alla gara FC Guardia Sanframondi - Falchi Cautano del 10/10/2026 di Seconda Categoria, come calciatore titolare con il numero 21 tra le fila della società FC Guardia Sanframondi. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società Falchi Cautano e, per l'effetto infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Falchi Cautano; infligge altresì l'ammenda di euro 100,00 alla società FC Guardia Sanframondi; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva già versato.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 11/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/10/2026 OLIMPIA SAN MARCO 2025 - REAL MARCIANISE

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Olimpia San Marco 2025, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Olimpia San Marco 2025 ha censurato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società ASD Real Marcianise effettuato sei sostituzioni, in violazione della regola n. 3 del giuoco del calcio che fissa a cinque il numero massimo di cambi. Ritualmente evocata, la reclamata ha presentato controdeduzioni con cui ha eccepito l'erroneità dell'avverso assunto, rappresentando che la sostituzione contestata è stata effettuata non dalla ASD Real Marcianise, ma dalla stessa reclamante ASD Olimpia San Marco. La difesa s'incentra in particolare sulla posizione del calciatore della ASD Real Marcianise Nespolino Matteo (n. 10) che sarebbe stato erroneamente indicato come sostituito, in luogo del calciatore della squadra avversaria. Tanto sarebbe dimostrato, in tesi della reclamata, dalle circostanze per cui il Nespolino risultava essere stato, dapprima, ammonito al 30' minuto del secondo tempo e, successivamente, al 40' minuto, sempre del secondo tempo, sarebbe stato autore di una rete, mentre la sua (errata) sostituzione, segnata in referto, sarebbe avvenuta (irrealisticamente) prima, al 6' minuto del secondo tempo. Effettuati i necessari accertamenti, acquisiti chiarimenti per iscritto dal DDG, si ritiene il reclamo fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Tanto premesso, prima di scrutinare il merito del ricorso, va dichiarata l'inammissibilità e, quindi disposto lo stralcio, della documentazione fotografica prodotta dalla difesa della reclamata, in quanto il procedimento dinanzi al giudice sportivo non prevede l'acquisizione (né, va da sé, l'esame) del precitato materiale probatorio, perché la decisione del GST si fonda - per disciplina codicistica - esclusivamente sulla base delle risultanze del referto arbitrale che, come pure correttamente osservato dalla reclamata, costituisce piena prova fino a querela di falso. Delineato, per tal via, il perimetro della cognizione di quest'organo, va osservato che il DDG ha dichiarato che: a) le sostituzioni effettuate dalla ASD Real Marcianise sono sei, ivi inclusa al 6' minuto quella del calciatore Nespolino; b) l'ammonizione del suddetto calciatore Nespolino è avvenuta per proteste ed è stata comminata dopo l'uscita dal terreno di gioco; alla luce di ciò, non essendo possibile attribuire alcun valore alla denunciata circostanza relativa alla marcatura della rete in epoca successiva la presunta sostituzione, così come illustrata dalla reclamata, poiché il referto di gara non indica il nominativo dei calciatori che hanno segnato una rete, il reclamo deve ritenersi fondato, attesa la sussistenza della violazione della regola n. 3 del gioco del calcio per il superamento delle cinque sostituzioni regolamentari P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Olimpia San Marco 2025, delibera di infliggere alla società ASD Real Marcianise la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante. Si dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Gara del 11/10/2026 QUINQUE DE ROCA - DINAMO SAN FELICE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Quinque De Roca, ritualmente comunicati alla controparte A.s.d. Dinamo San Felice, osserva quanto segue. L'impugnativa oggi scrutinata da questo G.S.T. ha per oggetto la presunta posizione irregolare, ai fini disciplinari, dei seguenti calciatori della a.s.d. Dinamo San Felice: a) Lauro Francesco, nato il 21/05/1996, squalificato per n. 4 gare effettive giusta Cu 3/GST del 14/10/2026 e CU DP Avellino n. 54 del 11/06/2026; b) Russo Gerardo, nato il 12/08/2001 squalificato per n. 4 gare effettive giusta Cu 3/GST del 14/10/2026 e CU DP Avellino n. 54 del 11/06/2026. Costoro, in tesi della reclamante, non avrebbero scontato le suddette squalifiche e avrebbero, dunque, preso parte alla gara oggetto di reclamo in posizione, giustappunto, irregolare. La reclamante ha argomentato che le anzidette sanzioni sono state inflitte ai calciatori allorquando militavano con la medesima reclamata in terza categoria, in relazione a una gara di coppa; e sono state confermate con decisione pubblicata sul CU n.3/GST del 14/10/2026 pag.8, il GST ha accolto il reclamo dell'Asd Visciano Calcio relativo alla gara del 3/10/2026 contro la stessa Dinamo San Felice, accertando la posizione irregolare dei medesimi calciatore, e per questo le squalifiche sarebbero dovuto essere scontata nel campionato di seconda categoria s.s. 2026/2027, nella prima partita utile. Quanto innanzi in applicazione dei codificati principi dell'omogeneità, effettività, afflittività e certezza della sanzione. Tanto premesso, effettuata la necessaria attività istruttoria, questo G.S.T. ritiene il reclamo fondato, altresì alla luce del consolidato orientamento espresso, di recente, dal Collegio di Garanzia del CONI giusta la decisione n. 17/2026 e, prima ancora, n. 25/2018, secondo cui, in applicazione dei summenzionati principi, cui si aggiunge quello di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione. In diritto, l'interpretazione sistematica degli artt. 19 e 21 C.G.S. impone di escludere qualsiasi esito che determini la sostanziale vanificazione della sanzione disciplinare. La Corte Federale d'Appello, SS.UU., con decisione n. 105/CFA/2022-2023, ha chiarito che il principio di effettività e afflittività prevale sul principio di omogeneità delle competizioni nei casi espressamente contemplati dall'art. 21, comma 7, C.G.S., proprio per impedire che l'esecuzione della squalifica resti subordinata a circostanze contingenti o alla discrezionalità del sodalizio. Il combinato disposto delle norme richiamate non consente, pertanto, che il mutamento della categoria o l'impossibilità di individuare una competizione omogenea si traducano, al di fuori dei limiti normativi, nell'estinzione sostanziale della sanzione: la pena disciplinare deve conservare certezza, effettività e concreta capacità afflittiva, non potendo l'interpretazione delle regole esecutive risolversi nella sua elusione. In buona sostanza e in accordo con i suddetti principi dai quali questo G.S.T. non ravvisa motivi per discostarsi, la sanzione va sempre scontata nella prima utile di qualsiasi campionato, anche di rango superiore, nel caso in cui essa sia stata irrogata relativamente a competizioni non previste dalla specifica categoria. Tanto, al dichiarato fine di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante distorte interpretazioni o escamotage posti in essere dalla società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la sanzione (così, la decisione n. 17/2026). Alla luce di quanto innanzi, accertato che: a) i calciatori Lauro e Russo hanno subito le squalifiche come da CU n. 54/2026 relativamente alla coppa di terza categoria; b) la squadra in cui oggi militano si trova in seconda categoria; c) non è ivi prevista una competizione coppa omogenea in cui scontare le sanzioni che, quindi, dovevano essere scontate nella prima gara utile del campionato di seconda categoria s.s. 2026/2027; d) le menzionate sanzioni non sono state scontate; e) i calciatori hanno preso parte alla gara oggetto di reclamo, dunque in posizione irregolare, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Quinque De Roca, delibera a) ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, di infliggere alla società a.s.d. Dinamo San Felice, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della Quinque De Roca; b) di infliggere alla società a.s.d. Dinamo San Felice l'ammenda di euro 150,00; c) di infliggere ai calciatori della società a.s.d. Dinamo San Felice Lauro Francesco, nato il 21/05/1996 e Russo Gerardo, nato il 12/08/2001 la squalifica per n. 1 (una) giornata effettiva, da aggiungere alle sanzioni inflitte giusta CU n.3/GST del 14/10/2026 pag.8 e CU DP Avellino n. 54 del 11/06/2026, da scontare nella prima gara utile di campionato di seconda categoria. Si dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva non versato.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL 10/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

F.C. GUARDIA SANFRAMONDI

Vedi Delibera

AMMENDA

Euro 100,00 F.C. GUARDIA SANFRAMONDI
Vedi Delibera

GARE DEL 11/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

DINAMO SAN FELICE
Vedi Delibera

AMMENDA

Euro 150,00 DINAMO SAN FELICE
Vedi Delibera

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAURO FRANCESCO (DINAMO SAN FELICE)

Vedi Delibera

RUSSO GERARDO (DINAMO SAN FELICE)

Vedi Delibera

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 12/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/10/2026 CAVA UNITED FOOTBALL CLUB - U.S. FAIANO 1965

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società US Faiano 1965, ritualmente comunicati alla controparte, Cava United Football Club, osserva quanto segue. La reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società Cava United Football Club in distinta e impiegato in campo il calciatore Oliviero Vincenzo (05/03/2008) in posizione irregolare "in quanto a suo carico pendeva una sanzione di squalifica per 1 (una) giornata inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale con il Comunicato Ufficiale n. 86 dell'11/03/2026 (stagione sportiva 25/26) per recidività in ammonizione (V infrazione)" e quindi, sempre in tesi della reclamante tale squalifica doveva essere scontata nel primo match ufficiale della nuova stagione sportiva 2026/2027. La reclamata non ha presentato controdeduzioni. Tanto premesso, dall'attività istruttoria di quest'Ufficio, emerge la fondatezza delle censure prospettate dalla reclamante. E' incontrovertibile, infatti, che: a) il calciatore Oliviero Vincenzo (05/03/2008) è stato squalificato per 1 (una) giornata, giusta C.U. di questo C.R. Campania n. 86 dell'11/03/2026 (stagione sportiva 25/26); b) tale squalifica è stata inflitta nell'ultima giornata del campionato di Juniores Regionale Under 19 del 9/03/2026 stagione 25/26; c) secondo l'art. 19 del CGS, rubricato "esecuzione delle sanzioni", le squalifiche vanno scontate nella s.s. in corso ovvero, in quella successiva, nella prima gara utile; d) nella specie, la sanzione inflitta al calciatore nella scorsa stagione, avrebbe dovuto essere scontata nella prima partita utile dell'odierna s.s.; e) Oliviero Vincenzo, dall'esame degli atti di gara, risulta aver partecipato alla suddetta gara; f) conseguentemente, egli si trovava in posizione irregolare ai fini disciplinari P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società US Faiano 1965, delibera a) ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, di infliggere alla società Cava United Football Club la punizione sportiva della perdita gara con il punteggio di 3/0 in favore della società US Faiano 1965; b) di infliggere alla società Cava United Football Club l'ammenda di euro 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della società Cava United Football Club, il sig. Pecoraro Paolo, la sanzione dell'inibizione per n. 1 giornata; c) di infliggere al calciatore della società Cava United Football Club Oliviero Vincenzo (05/03/2008) la squalifica per n. 1 (una) giornata effettiva, da aggiungere alla sanzione già inflitta giusta il citato CU n. 86 dell'11/03/2026, per un totale di n. 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella prima gara utile di campionato di Juniores Regionale. Si dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva non versato.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CAVA UNITED FOOTBALL CLUB
Vedi Delibera

AMMENDA

Euro 150,00 CAVA UNITED FOOTBALL CLUB
Vedi Delibera

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PECORARO PAOLO (CAVA UNITED FOOTBALL CLUB)
Vedi Delibera

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVIERI VINCENZO (CAVA UNITED FOOTBALL CLUB)
Vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 11/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/10/2026 PAGANESE CALCIO 1926 - NUOVA SANFELICIANA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio ed il ricorso ritualmente proposto dalla società Paganese Calcio, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Nuova San Feliciano per avere quest'ultima, nella gara Paganese Calcio 1926 - Nuova San Feliciano del Campionato Under 17 Regionale, utilizzato il calciatore - Picozzi Mario (17.10.2012) - nonostante non avesse ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, alla data della gara. Aggiungeva la reclamante che il suddetto calciatore durante la gara, veniva sia ammonito che espulso, allegando al ricorso il rapportino di fine gara a supporti della propria tesi. Il GST letto il referto del DDG, rilevato che effettivamente il calciatore Picozzi Mario nato il 17.10.2012, era inserito in distinta con il numero 5, e che veniva ammonito al minuto 31 del secondo tempo, e successivamente espulso al minuto 41 del secondo tempo, letto il C.U. N.1/SGS del 13/07/2026, nel quale vengono riportati i limiti di età di partecipazione alla categoria allievi: "Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2011) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2010)" Rilevato altresì che al momento della disputa della gara in epigrafe il calciatore Picozzi Mario non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno di età; PQM, delibera: ^ di accogliere il ricorso e per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Paganese Calcio, infligge altresì l'ammenda di euro 100,00 alla società Nuova San Feliciano. ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

NUOVA SANFELICIANA
Vedi Delibera

AMMENDA

Euro 100,00 NUOVA SANFELICIANA
Vedi Delibera

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 10/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/10/2026 REALCAPUAVETEREACADEM2018 - LA FENICE

Il Sostituto Giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD La Fenice ritualmente comunicati alla controparte, ASD Real Capua Vetere Academy2018, osserva quanto segue. La reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società ASD Real Capua Vetere Academy 2018 inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Sarsano Mario (27/04/2011) in posizione irregolare in quanto a suo carico pendeva una sanzione di squalifica per 1 (una) giornata inflitta giusta Comunicato Ufficiale - Settore Giovanile e Scolastico - n. 98 del 27/05/2026 pag. 1217 (stagione sportiva precedente) per recidività in ammonizione (II infrazione) e quindi, sempre in tesi della reclamante ai sensi degli artt. 19 e 21 comma 6 del CGS, tale squalifica doveva essere scontata nella prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva 2026/2027. La reclamata ha presentato controdeduzioni: non ha negato l'esistenza della squalifica, ma ha dedotto che la stessa, inflitta nell'ultima gara del campionato dedicato agli atleti nati nel 2011, sarebbe stata scontata in altra competizione; ciò in quanto il calciatore Sarsano, essendo nato nel 2011, avrebbe partecipato anche alla competizione relativa agli atleti nati nel 2010, laddove, nella gara del 30/05/2026 (Coppa Campania Silver Cup) "non è stato convocato e quindi non ha preso parte alla gara () come agevolmente si evince dalla lettura della relativa distinta in allegato alle presenti memorie". Tanto premesso, dall'attività istruttoria di quest'Ufficio, emerge la fondatezza delle censure prospettate dalla reclamante. Infatti, il calciatore Sarsano Mario (27/04/2011) è stato squalificato per n. 1 (una) giornata inflitta giusta Comunicato Ufficiale - Settore Giovanile e Scolastico - n. 98 del 27/05/2026 pag. 1217 e tale squalifica è stata inflitta nell'ultima giornata del campionato dedicato agli atleti nati nel 2011. Secondo l'art. 19 del CGS, rubricato "esecuzione delle sanzioni", le squalifiche vanno scontate nella s.s. in corso ovvero, in quella successiva, nella prima gara utile. Nella specie, la sanzione inflitta al calciatore nella scorsa stagione, avrebbe dovuto essere scontata nella prima partita utile dell'odierna s.s. che coincide con quella oggetto di reclamo, non potendosi attribuire alcun rilievo la circostanza per la quale il calciatore l'avrebbe scontata nel campionato dedicato agli atleti nati nel 2010, in quanto trattasi di una diversa competizione; ciò alla luce del consolidato orientamento espresso, di recente, dal Collegio di Garanzia del CONI giusta la decisione n. 17/2026 e, prima ancora, n. 25/2018, secondo cui, in applicazione dei principi di omogeneità, effettività, afflittività e certezza della sanzione, cui si aggiunge quello di ragionevolezza e proporzionalità, la sanzione va sempre scontata nella prima gara utile di qualsiasi campionato, anche di rango superiore, nel caso in cui essa sia stata irrogata relativamente a competizioni non previste dalla specifica categoria. Tanto, al dichiarato fine di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la sanzione (così, la decisione n. 17/2026); fermo quanto precede, anche a voler prendere per buona la tesi della reclamata, va osservato che dall'esame delle distinte prodotte proprio dalla medesima emerge che Sarsano Mario è stato inserito in distinta nelle partite dedicate alla diversa competizione e, pertanto, per giurisprudenza costante di quest'ufficio, il calciatore si considera a tutti gli effetti convocato e presente agli effetti disciplinari. Alla luce di quanto innanzi, accertato che: a) il calciatore Sarsano ha subito la squalifica come da CU SGS n. 98/2026 relativamente al campionato 2011; b) la squadra in cui oggi milita si trova nel campionato Under 16 Regionale girone B; c) non è ivi prevista una competizione omogenea in cui scontare la sanzione che, quindi, doveva essere scontata nella prima gara utile del l'odierno campionato Under 16 Regionale s.s. 2026/2027; d) la menzionata sanzione non è stata scontata nel campionato dedicato agli atleti 2010 per le ragioni innanzi espresse, né nell'odierno campionato Under 16 Regionale; e) il calciatore ha preso parte alla gara oggetto di reclamo, che è la prima del menzionato campionato; dunque, egli si trova oggi in posizione irregolare agli effetti disciplinari come correttamente censurato dalla reclamante, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD La Fenice, delibera: a) ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, di

infliggere alla società ASD Real Capua Vetere Academy 2018, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della precitata ASD La Fenice; b) di infliggere alla società ASD Real Capua Vetere Academy 2018 l'ammenda di euro 100,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della società ASD Real Capua Vetere Academy 2018, il sig. Zavarone Valerio, la sanzione dell'inibizione per n. 1 giornata; c) di infliggere al calciatore della società ASD Real Capua Vetere Academy 2018, Sarsano Mario nato il 27/04/2011 la squalifica per n. 1 (una) giornata effettiva, da aggiungere alla sanzione inflitta giusta CU SGS n. 98/2026 pag. 1217, da scontare nella prima gara utile del campionato. Si dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 REALCAPUAVETEREACADEM2018

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SARSANO MARIO (REALCAPUAVETEREACADEM2018)

Pubblicato in Napoli il 21 ottobre 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli